REGOLAMENTO (CEE) N. 1865/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che abolisce i dazi doganali applicati negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nel settore delle carne bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3861/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che sospende i dazi doganali applicati negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nel settore delle carni bovine (1) ha previsto la sospensione parziale dei dazi doganali negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione, al 31 dicembre 1985 fino al 30 giugno 1988 ; che lo stesso regolamento ha altresì previsto che la Commissione debba procedere, entro tale data, ad un riesame della situazione del mercato spagnolo e comunitario per l'eventuale adozione di idonee misure ;

considerando che i recenti sviluppi a livello della produzione e del mercato dei prodotti del settore delle carni bovine in Spagna e nella Comunità rendono auspicabile la complete liberalizzazione degli scambi nel settore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1988 i dazi doganali risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1 dell'atto di adesione e applicabili negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 805/68 sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 32.